



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr°

10

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 31 marzo 2026

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 13 marzo 2026, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Flaminia Longobardi	Componente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente

Ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo in data 3/3/2026, prot. 623, del minore M. F., giocatore e tesserato con la Rugby Fiumicello ASD, per il tramite dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Giovanni Prati, giusta delega in calce al reclamo, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lombardo nella riunione del 25 febbraio 2026, Comunicato GST/U18/09, pubblicato in data 26/2/2026, con cui, in relazione alla gara del Campionato Under 18 regionale, girone 2, Lambro Rugby ASD v ASD Rugby Fiumicello, disputata il 22/2/2026, ha sanzionato il giocatore M. F. con la squalifica di tre mesi (dal 23/2/2026 al 22 maggio 2026 compresi), per la violazione dell'art. 27/1, lett. q), (morso), e l'applicazione dell'art.11/02 del Regolamento di Giustizia;

FAT T O

Con il reclamo *de quo* era impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe chiedendone, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività e, in via principale, la riforma. Al reclamo era allegato la dichiarazione del minore M. F., il quale ha affermato che si era trattato di un "*gesto istintivo, non premeditato e non violento*", scusandosi per quanto occorso e impegnandosi in un percorso di crescita e riconciliazione, ed evidenziato che la lunghezza della squalifica oltre il termine della stagione sportiva in corso avrebbe "*conseguenze gravemente pregiudizievoli per il suo percorso formativo e motivazionale*".

In particolare, era dedotto che nell'occasione si era trattato di "*atto di stizza*" non equiparabile a un "morso" e senza conseguenze lesive per il giocatore avversario che ha continuato a partecipare alla

**FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY**

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

gara e, quindi, quanto avvenuto sarebbe stato più correttamente riconducibile alla fattispecie residuale di cui all'art. 27, comma 1, lett. x), ("qualsiasi atto contrario allo spirito del gioco"), del Regolamento di Giustizia, che prevede una sanzione edittale nettamente inferiore, sino a sei settimane.

Inoltre, nel reclamo era contestato che nell'applicazione delle attenuanti generiche considerate nella determinazione della sanzione non si era tenuto in debito conto che M. F. non aveva precedenti disciplinari, che aveva agito in stato d'ira per fatto ingiusto altrui, in quanto il gesto era avvenuto mentre il giocatore era a terra con il gomito di un avversario sul viso, che lo stesso si era subito pentito e chiesto scusa per quanto avvenuto, l'assenza di gravi conseguenze per il giocatore avversario, la disponibilità del sodalizio dello stesso giocatore a non opporsi a una riduzione della sanzione, la giovane età di M. F., e la funzione rieducativa della pena e, quindi, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento di Giustizia, la concorrenza di tali attenuanti avrebbe dovuto comportare una drastica riduzione della sanzione, e comunque l'applicazione della sanzione "immediatamente meno grave", come consentito dal sopra citato Regolamento.

Pertanto, dopo avere rilevato la sproporzione della sanzione irrogata a un giocatore minorenne in presenza delle attenuanti in precedenza dedotte, la difesa di parte reclamante concludeva chiedendo *"in via principale, derubricare il fatto contestato dalla fattispecie di cui all'Art. 27/01 lett. Q) a quella meno grave di cui all'Art. 27/01 lett. x) del Regolamento di Giustizia e, per l'effetto, rideterminare la sanzione nella misura ritenuta di giustizia, tenuto conto delle attenuanti applicabili al caso di specie. In subordine, pur confermando la qualificazione giuridica, applicare nella massima estensione le circostanze attenuanti di cui all'Art. 11, 12 e 14 Reg. Giustizia e ridurre significativamente la sanzione inflitta, anche sostituendola con quella immediatamente meno grave, in una misura che consenta al tesserato di portare a termine la stagione sportiva con ogni consequenziale provvedimento ritenuto equo e conforme a giustizia sportiva"*.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza ex art. 61 del Regolamento di Giustizia emessa in data 10 marzo 2026 e comunicata in pari data, ha fissato la camera di consiglio per il giorno 13 marzo 2026, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Nella predetta camera di consiglio sono comparsi da remoto l'Avv. Antonio Giovanni Prati, il giocatore M. F. con un genitore ed il Procuratore Federale avv. Fabio Pennisi.

L'Avv. Prati illustrava il reclamo e ha insistito nell'accoglimento delle già rassegnate conclusioni, precisando che il ragazzo non intendeva compiere un gesto lesivo, ma semplicemente spostare il gomito dell'avversario con il volto e da qui il contatto con la bocca.

Il Procuratore federale, dopo avere evidenziato che sussisteva il disvalore della condotta ascritta al minore giocatore, ha concluso chiedendo al Collegio di voler tener conto della minore età del ragazzo e che, sebbene consapevole che il Giudice Sportivo avesse applicato la metà della sanzione base, voler accogliere parzialmente la domanda e ridurre dunque la sanzione a due mesi di squalifica. Su specifica domanda del Collegio, il minore M.F. riferiva che nell'occasione non portava il paradenti.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da un episodio nel quale il giocatore M. F. avrebbe dato un morso a un avversario nel corso della gara oggetto del reclamo.

Il reclamo *de quo* non è ritenuto dalla Corte meritevole di accoglimento, viste le risultanze che confermano la commissione del fatto.

Al riguardo, in via preliminare, si rappresenta che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale, al pari di altre prove privilegiate nel nostro ordinamento, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Sul fatto oggetto di reclamo, l'arbitro Sig. Giovanni Colombo nel proprio referto ha scritto quanto segue: *"A seguito di un placcaggio effettuato, mentre lui e il placcato si trovavano a terra, il giocatore f. m., numero 8 di fumicello mordeva l'avversario sul braccio all'altezza del gomito provocando sanguinamento. Dopo l'intervento del medico il giocatore che aveva subito l'antigioco poteva proseguire l'incontro"*.

Da quanto riportato nel referto è circostanza dimostrata che il minore M. F. abbia morso il giocatore avversario e che tale gesto sia stato commesso volutamente.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Si evidenzia che il giocatore M. F. ha dimostrato la sua correttezza ed il fair play sportivo per aver ammesso la paternità del gesto, assumendosi le responsabilità connesse ed aver reso le sue scuse, e tale condotta è stata presa in considerazione ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 11, comma 2, del Regolamento di Giustizia.

Per quanto concerne la richiesta di un'ulteriore attenuazione della sanzione, la Corte non può non tenere conto della circostanza che nella fattispecie, pur non essendosi fortunatamente determinate delle conseguenze gravi e permanenti, la condotta posta in essere, oltre ad essere totalmente estranea a una pratica corretta e rispettosa del rugby, ha, comunque, causato lacerazione con fuoriuscita di sangue alla parte offesa.

Pertanto, pur comprendendo le ragioni difensive del reclamante, il Collegio ritiene adeguata al caso di specie la sanzione determinata dal Giudice Sportivo, che ha irrogato la metà del minimo edittale della sanzione prevista per l'antigioco *de quo*.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 11, 14, 27/1, lett. q), (morso), e lett. x), (qualsiasi atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia;
- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lombardo impugnato con cui M. F., giocatore e tesserato della ASD Rugby Fiumicello, è stato sanzionato con la squalifica di tre mesi (dal 23/2/2026 al 22/05/2026 compresi);
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 13 - 26 marzo 2026

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it